



Francesca Liscio
Notaio

Allegato A) al n. 172 di Racc.
STATUTO
della

ASSOCIAZIONE CULTURALE

"ASSOCIAZIONE LAURENTIANA HORTUS ANIMAE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve, "ASSOCIAZIONE LAURENTIANA HORTUS ANIMAE - ETS"

Articolo 1)

È liberamente costituita tra i soggetti che volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità morali, intellettuali, culturali e operative l'Associazione Culturale denominata **"ASSOCIAZIONE LAURENTIANA HORTUS ANIMAE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** o, in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE LAURENTIANA HORTUS ANIMAE - ETS"**, con sede in Laurenzana (PZ) presso i ristrutturati locali del Castello Medievale di Laurenzana, al Largo Carità, come determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 13 ottobre 2022 e pubblicizzato nelle forme di legge.

Ideatore e promotore dell'Associazione Culturale **"ASSOCIAZIONE LAURENTIANA HORTUS ANIMAE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** è il Comune di Laurenzana.

L'Associazione potrà utilizzare la denominazione di **"ENTE DEL TERZO SETTORE"** o l'acronimo di **"ETS"** solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2)

L'Associazione è regolata dal presente Statuto.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine di lucro in senso soggettivo.

L'Associazione si propone di realizzare attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori.

L'Associazione ha, pertanto, come scopo principale, quello di realizzare le future attività dell'istituendo *Parco Letterario "Laurentiana"*, dedicato al Poeta Michele Parrella, che si propone di promuovere il territorio di Laurenzana ed i suoi beni artistici, naturalistici e storici mediante la valorizzazione, la conoscenza e la diffusione della figura e del pensiero del Poeta Michele Parrella, nonché delle altre personalità che si siano distinte nelle vicende della collettività umana originarie o comunque collegate al territorio di Laurenzana.

Lo scopo dell'Associazione sarà perseguito attraverso uno stretto legame con il territorio e con il mondo delle autonomie locali.

Compito dell'Associazione è quello di promuovere la valorizzazione culturale e turistica del patrimonio artistico, letterario e dei beni culturali presenti in Laurenzana, assumen-

do, allo scopo, la valorizzazione della figura di *Michele Parrella* e delle sue opere, punto di riferimento per una più vasta e generale valorizzazione del territorio.

A tal fine l'Associazione promuoverà rapporti con tutte le istituzioni interessate e con il mondo dell'associazionismo culturale che operano sul territorio di riferimento.

L'Associazione ha, inoltre, i seguenti scopi di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017):

- *ART. 5 comma f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

- *ART. 5 comma i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

- *ART. 5 comma k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.*

L'Associazione realizzerà i propri scopi attraverso la promozione di iniziative connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative nei limiti consentiti dalla legge.

Ai fini del perseguimento del proprio scopo istituzionale, l'Associazione potrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- organizzare e realizzare attività di formazione, informazione, aggiornamento e divulgazione ed eventi di profilo nazionale ed internazionale mediante congressi, convegni, meeting, dibattiti, giornate di studio, workshop, corsi;

- sviluppare, anche attraverso la promozione di programmi congiunti, relazioni con Enti pubblici e privati, Istituti di ricerca, soggetti terzi, per la realizzazione di attività di interesse dell'Associazione;

- bandire e assegnare borse di studio ritenute utili ed opportune al potenziamento delle attività dell'Associazione;

- organizzare e realizzare stage di studi e ricerca;

- organizzare, gestire e offrire patrocinio e supervisione per pubblicazioni, mostre, convegni e altre manifestazioni o eventi culturali divulgativi o formativi;

- dare vita a pubblicazioni culturali, anche periodiche, per poter divulgare ed informare sulla sua attività.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività, nei limiti consentiti dalla legge, l'Associazione potrà ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, ai sensi e nei limiti fissati dalla normativa vigente.

I proventi derivanti annualmente dallo svolgimento delle pre-

dette attività, al netto dei costi, saranno destinati dal Consiglio Direttivo al fondo di gestione ovvero al patrimonio e non saranno in nessun caso suscettibili di distribuzione sotto forma di utili.

L'Associazione potrà progettare, coordinare e gestire sia in proprio, sia per conto dello Stato, della Regione e di ogni altro Ente pubblico, programmi, attività, iniziative di vario genere rientranti nei propri scopi, anche beneficiando di fondi europei, statali e regionali nelle forme stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3)

L'associazione potrà, al solo fine di realizzare gli scopi associativi, svolgere attività connesse, sia in Italia che all'estero, in via strettamente strumentale e secondaria rispetto alle attività d'interesse generale sopra indicate, il tutto in piena osservanza dei criteri e limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'art. 6, comma 1 D.Lgs. 117/2017;

segnatamente potrà:

- prestare tutti i servizi preordinati al supporto formativo nel mondo del lavoro, anche attraverso l'affiancamento di professionisti del settore al fine di implementare, sostenere e coordinare l'evoluzione di progetti lavorativi, anche sotto forma di start-up;
- operare fattivamente nell'individuazione e nella promozione di modelli e strategie di marketing e di comunicazione per lo sviluppo dei livelli occupazionali e l'inserimento nel mondo del lavoro, anche nelle forme di start-up, di giovani e donne;
- promuovere e sostenere progetti, anche nell'ambito della ricerca tecnologica/digitale, finalizzati a sviluppare processi che favoriscano la crescita occupazionale e/o formativa;
- organizzare corsi, seminari, convegni, congressi e ogni altra attività a contenuto formativo, compresi corsi di aggiornamento e di approfondimento professionale, con qualsiasi strumento anche tecnologico, nei settori sopra indicati;
- realizzare materiale informativo, didattico ed educativo, anche sotto forma di piani editoriali, nei settori sopra indicati.

Potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili e stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti, associazioni, organismi e società commerciali.

L'associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e an-

che mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza - e in conformità ai provvedimenti normativi in materia - al solo fine di sostenere, anche a fondo perduto, la realizzazione di prototipi e progetti e di rilancio aziendale, pure sotto forma di start-up, nella prospettiva nel potenziamento dei livelli occupazionali e nel rispetto dei principi di pari opportunità. Il ricavato della suddetta attività sarà interamente destinato al perseguimento degli scopi associativi senza alcun scopo di lucro da parte dei singoli associati.

Articolo 4)

Gli Associati dell'associazione si dividono in due categorie:

- Associati fondatori,
- Associati ordinari.

Membri ulteriori dell'Associazione sono:

- i sostenitori,
- i membri onorari.

Sono associati fondatori i soggetti indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari i soggetti che siano successivamente ammessi, per averne fatto esplicita richiesta.

Sono sostenitori i soggetti che, rientrando o anche non rientrando nelle categorie di associati ordinari, contribuiscano, mediante elargizioni economiche, e mediante la prestazione di competenze e servizi economicamente valutabili al perseguimento degli scopi associativi.

Sono membri onorari i soggetti che, a insindacabile parere del Consiglio Direttivo, risultino meritevoli di tale riconoscimento.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

L'ammissione di un nuovo associato ordinario è approvata, su domanda del soggetto interessato, con deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite ed è subordinata al possesso di competenze connesse alla specificità dell'attività statutaria e al versamento, all'atto dell'ammissione, della quota associativa, fissata in sede di costituzione e che potrà essere annualmente modificata dal Consiglio.

La deliberazione di ammissione è comunicata al soggetto interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, l'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla al soggetto interessato.

Il soggetto che ha proposto la domanda di ammissione, respinta dal Consiglio Direttivo, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, in oc-

casione della successiva convocazione.

Articolo 5)

Gli Associati ordinari hanno eguali diritti. L'esercizio dei diritti e l'accesso all'attività associativa sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, persone fisiche o enti, hanno l'obbligo morale e giuridico di prestare la propria opera a favore dell'associazione rispettando le norme di legge e quelle stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento di cui al successivo articolo 18).

La qualità di Associato si perde per morte e per recesso ovvero per morosità ed esclusione.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; parimenti l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di grave inadempimento degli obblighi associativi.

Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare all'Associazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Gli associati possono, in ogni momento, recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Gli Associati possono recedere con preavviso di sei mesi.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

È escluso qualsiasi rimborso in caso di recesso o esclusione, anche per morosità.

Articolo 6)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative degli associati fondatori e ordinari;
- b) dalle elargizioni devolute e dalle competenze e servizi, economicamente valutabili, messe a disposizione dagli associati sostenitori;
- c) dai beni mobili e immobili acquistati a titolo oneroso o gratuito;
- d) dai contributi ricevuti dallo Stato, dall'Unione Europea

o da altri enti, pubblici o privati anche no profit;
e) dai fondi raccolti a mezzo di pubbliche sottoscrizioni, donazioni, lasciti, e, in generale, a mezzo di contributi di natura non corrispettiva nonché mediante sollecitazione al pubblico e cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore;
f) dalle somme prelevate dai redditi, di cui al successivo articolo 7), che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 7)

Per lo svolgimento della propria attività, l'Associazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 6);
- b) dei contributi che pervengano all'Associazione da altri enti, anche no profit o da privati interessati ai fini associativi;
- c) dei fondi raccolti anche attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- d) dei fondi che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinati, con motivate delibere del Consiglio Direttivo, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- e) degli utili, da destinare esclusivamente al perseguimento dei fini associativi, che pervengano all'Associazione in forza di attività economiche svolte in via eventuale, accessoria e meramente strumentale e senza lucro alcuno da parte dei singoli associati.

Per il perseguimento degli scopi associativi l'Associazione dispone, conseguentemente, di introiti a qualunque titolo percepiti, degli eventuali avanzi di gestione, degli eventuali utili percepiti in forza di attività economica svolta in via meramente strumentale nonché di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, pertanto, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate - e comunque nei limiti indicati dall'articolo 8 del D.lgs 117/2017 - in favore di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 8)

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Presidente dell'Associazione,

il Vicepresidente,
il Consiglio di Direttivo, al cui interno è nominato il Tesoriere,
il Segretario Generale, ove nominato,
le Commissioni Tecnico Scientifiche, ove nominate,
l'Organo di Controllo e/o il revisore legale dei conti, ove nominati ai sensi di legge.
Ogni carica è gratuita, fatto comunque salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico, liquidate in forza di specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 9)

L'Assemblea degli associati è sia ordinaria che straordinaria; può svolgersi anche al di fuori del Comune ove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali,
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
- approva il bilancio,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e di attuazione dello statuto,
- delibera le linee di politica associativa,
- delibera su quanto attribuito dalla legge e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto,
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Tutti gli associati, che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di partecipazione e hanno diritto di voto in Assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun Associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, fermi restando i limiti di cui all'articolo 24 del D.Lgs n. 117/2017.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Tutte le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da un terzo degli associati aventi diritto di voto, con quindici giorni di anticipo, mediante invio di comunicazione contenente l'ordine del giorno, con avviso di ricevimento, e sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti. In tutti i casi non espressamen-

te previsti dal presente Statuto, le assemblee deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e, ove nominati, tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, se nominato, che provvederanno alla predisposizione e alla sottoscrizione del verbale,
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Articolo 10)

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a quindici membri, secondo il numero che sarà deciso dall'Assemblea degli associati; al suo interno viene nominato il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio e/o rendiconto relativo al terzo esercizio della carica, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina e possono essere rieletti; gli stessi sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, potrà:

- predisporre i programmi e le linee guida per la gestione dell'Associazione;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, a mezzo del Presidente, alle proprie riunioni:
 - consulenti (sia interni sia esterni alle Commissioni Tecnico Scientifiche) di primo piano nel campo dell'imprenditoria, del digitale e della formazione, che potranno fornire pareri orientativi non vincolanti per il Consiglio Direttivo,
 - rappresentanti degli uffici organizzativi ed amministrativi pubblici e privati al fine di ricevere chiarimenti ed informazioni sulle attività di gestione,
 - consulenti esterni che ritenga utili per il perseguimento degli scopi statutari.

La presenza di tali persone è condizionata dall'accettazione della loro presenza da parte dei due terzi del Consiglio Di-

rettivo;

- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- deliberare sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni finalizzati a sostenere iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dall'Associazione;
- deliberare di stipulare convenzioni relative al puntuale impiego dei contributi elargiti per iniziative anche di altri enti, purché coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione;
- verificare l'impiego dei contributi concessi;
- ratificare gli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal Presidente o persona dallo stesso delegata nei casi di inderogabile necessità ed urgenza;
- determinare le linee guida ed i poteri di firma per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie;
- delegare tutti o parte dei suoi poteri e delle sue funzioni, anche aventi esclusivamente natura consultiva, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, fatta eccezione per le attribuzioni appresso indicate;
- nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone la durata e i poteri.

Nelle ipotesi sopra indicate i consiglieri delegati, i direttori e i procuratori hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo e non possono in alcun caso essere oggetto di delega:

- la nomina dei membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche e l'indicazione delle linee guida per il funzionamento delle stesse.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per le delibere di ordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e la delibera è valida se adottata a maggioranza dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, la delibera è valida se adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Rientrano tra le delibere di straordinaria amministrazione quelle relative:

- alla nomina del Presidente;
- alla nomina dei componenti delle Commissioni Tecnico Scientifiche.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e, ove nominati, tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza e videoconferenza.

In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della riunione, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche al di fuori del Comune dove ha sede legale l'Associazione, ma in ogni caso con la contemporanea presenza, nella medesima sede, del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, e del segretario incaricato della verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Articolo 11)

Il Presidente dell'Associazione è nominato con il voto della maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina e può essere riconfermato. In ogni caso, la durata della carica del Presidente dovrà essere coincidente con quella dei membri del Consiglio Direttivo già in carica, di modo che ad unica scadenza si procederà al rinnovo dell'intero organo amministrativo. Qualora la persona designata come Presidente non sia già membro del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà prima essere eletto in seno all'Organo Amministrativo.

Il Presidente dell'Associazione è altresì Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione. Nell'ambito dei poteri conferitigli, il Presidente potrà nominare procuratori, determinandone le attribuzioni e conferire delega a persone facenti parte dei propri uffici organizzativi ed amministrativi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente:

* convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le ma-

terie da trattare nelle rispettive adunanze;

- * coordina il corretto andamento amministrativo dell'Associazione;

- * provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale, se nominato, o di procuratori speciali;

- * in caso di urgenza e necessità adotta atti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo, nella sua prima adunanza successiva.

La sottoscrizione del Presidente attesta la ricorrenza dell'urgenza e della necessità per l'adozione dell'atto di straordinaria amministrazione in luogo del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente è nominato a maggioranza del Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato.

In ogni caso, la durata della carica del Vicepresidente dovrà essere coincidente con quella dei membri del Consiglio Direttivo già in carica.

Il Vicepresidente ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di temporanea indisponibilità ed assenza di quest'ultimo.

La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento (indisponibilità ed assenza) del Presidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono domiciliati per la carica presso la sede dell'Associazione.

Articolo 12)

Il Consiglio Direttivo può, se ritenuto necessario per una migliore gestione dell'Associazione, nominare tra i suoi membri un Segretario Generale, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica, il quale ha il compito di curare l'esecuzione e l'adempimento delle delibere del Consiglio Direttivo.

Per tali compiti egli ha piena delega, ivi inclusa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Segretario Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio Direttivo, ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative e organizzative dell'Associazione. Qualora il Segretario Generale lasci la carica, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare l'eventuale successore, deliberando con la maggioranza assoluta dei membri in carica.

Il Presidente o il Segretario Generale, se nominato, potranno attribuire fondi e attivare progetti di sostegno economico, per il perseguimento degli scopi statutari, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida e-

manate dallo stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 13)

L'Associazione si avvale, in relazione alle attività statutarie, dei pareri delle Commissioni Tecnico Scientifiche.

I membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche, inclusi il presidente e il vicepresidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo che è competente a fornire l'indicazione delle linee guida per il funzionamento delle stesse.

La durata in carica dei membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche è di tre anni. Il presidente e il vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i membri delle Commissioni stesse.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente hanno durata di un anno. In caso di nomina a fine mandato, la permanenza nelle Commissioni Tecnico Scientifiche del presidente e del vicepresidente può essere prorogata per un massimo di un anno. Le Commissioni Tecnico Scientifiche sono composte da esperti italiani o stranieri operanti nel settore della formazione, dell'imprenditoria, dell'informazione digitale e di qualsiasi settore attinente agli scopi dell'Associazione ed ha il compito di valutare i progetti di ricerca presentati dall'Associazione, allo scopo di formulare pareri in merito alla validità ed innovatività degli stessi.

Le valutazioni potranno essere condotte da tutti i membri delle Commissioni Tecnico Scientifiche o da parte di essi a seconda del numero delle proposte da valutare e/o dei settori di competenza. In base alla tipologia di proposta da valutare, le Commissioni Tecnico Scientifiche potranno essere supportate da esperti esterni designati ad hoc.

I pareri espressi dalle Commissioni Tecnico Scientifiche sono vincolanti unicamente per la definizione della "graduatoria delle priorità di sostegno" e il Consiglio Direttivo procederà all'attribuzione di fondi sulla base di tali pareri.

Articolo 14)

L'Associazione redige il bilancio di esercizio e/o rendiconto economico finanziario, che illustra l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo faranno riferimento a tali periodi.

Il bilancio consuntivo, predisposto dall'organo amministrativo, è esaminato dall'Organo di Controllo, di cui al successivo articolo 16) e dal Revisore Esterno o dalla Società di Revisione - se nominati - al fine di ottenere le loro rispettive relazioni.

Entro i quattro mesi dalla data di chiusura del bilancio e/o rendiconto, il Presidente, il Segretario Generale, se nominato, o un Consigliere delegato, sottoporrà al Consiglio Diret-

tivo il bilancio e/o rendiconto, unitamente alle relazioni del Revisore Esterno o della Società di Revisione, - se nominati - che poi verrà presentato all'Assemblea per l'approvazione. Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione dovrà tenere:

- il libro degli associati e degli aderenti,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, - se nominato - e di eventuali altri organi sociali.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, sarà il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo e della Società di Revisione, - se nominati - ad indicare quali sono le ulteriori scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie dell'Associazione.

Per le raccolte pubbliche di fondi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, verrà redatto un apposito e separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 15)

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente o da un solo membro o da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di organo monocratico l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile ferma restando l'applicabilità dell'articolo 2399 del Codice Civile, e viene nominato dall'Assemblea.

Nel caso di Organo Collegiale, i membri effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea. Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

L'Organo di Controllo designa tra i suoi componenti il Presidente, ove ciò non sia fatto dall'Assemblea in sede di elezione.

L'Organo di Controllo vigila nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, sulla gestione dall'Associazione e, in particolare, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concre-

to funzionamento. Esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Esamina, inoltre, il bilancio consuntivo predisposto dall'Organo Amministrativo al fine di predisporre la relativa relazione.

Esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali e il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16)

Nei casi contemplati dall'articolo 31 del D.lgs. n. 117/2017 è obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In particolare il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato/a per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Articolo 17)

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea che provvederà a nominare tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'Associazione si estingue se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio associativo divenga assolutamente insufficiente per il perseguimento degli scopi o se vengano a mancare tutti gli associati.

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18)

Il Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea ordinaria, determinerà le norme specifiche per l'attuazione del presente Statuto. Tali norme saranno vincolanti per tutta l'associazione.

Articolo 19)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.lgs n. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle leggi applicabili in materia.

FIRMATO: Bellarosa Giovanni Battista, Carmela Maria De Rosa, Maria Di Vincenzo, Fanelli Salvatore Domenico, Maria Giuseppina Anna Antonia Galgano, Grazia Rocca Galgano, Rocco Galgano, Elvira Maria Garramone, Lettini Andrea Antonio Salvatore, Rocca Antonia Pompea Lo Casto, Martoccia Antonio, Rocca Francesca Antonia Nigro, Carmen Santoro, Zito Michela Arcangela Bernardina, Zito Roberto Pietro, Aldo Rosario Montano, Francesca Liscio Notaio segue sigillo